



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese

E p.c. Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il gas-
Direzione Mercati
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Milano, 26 Novembre 2012

Oggetto: osservazioni proposta di aggiornamento Codice di Rete Snam Rete Gas

Con riferimento alla proposta di modifica al Codice di Rete relativa al Capitolo 5 paragrafo 1.4.1. sottoposta a consultazione da parte di Snam in data 16 novembre scorso, riportiamo a seguire le nostre posizioni in merito.

Anzitutto ribadiamo di essere fortemente favorevoli all'introduzione di nuovi strumenti che possano evitare la creazione di "buchi" e che escludano dal mercato gli operatori poco corretti. Tali evenienze rappresentano infatti un costo per tutto il sistema, generano anche successivi contenziosi relativamente all'allocazione del "buco" (e ora chi paga ?) e sottopongono gli operatori virtuosi alla concorrenza sleale da parte degli operatori meno corretti. Ciononostante crediamo che cercare di risolvere il problema continuando ad aumentare le garanzie richieste a carico degli operatori, per altro anche in questo caso ad anno termico avviato, non rappresenti una soluzione accettabile. **La logica che sembra continuare a prevalere nella presente proposta di modifica al Codice è quella del rappezzare poi invece che del prevenire prima.**

Tempistiche di consultazione

Teniamo anzitutto a sottolineare come la fase di consultazione in occasione di modifiche al Codice di Rete che, per quanto puntuali, hanno tanto significativi effetti potenziali ricopre sempre un'enorme importanza nel fornire ai soggetti che dovranno poi convivere a lungo tutte le informazioni necessarie per una valutazione ponderata, complessiva e lungimirante. In quest'ottica **l'urgenza dell'intervento va temperata con un'adeguata tempistica di analisi**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

ed elaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fase di consultazione. In tal senso il pubblicare proprio il venerdì sera una proposta di consultazione la cui durata è già stata volutamente e drasticamente ridotta a soli dieci giorni non migliora certamente la situazione.

Valutazione della correttezza degli utenti e conseguente modifica del valore Patt

La proposta in oggetto introduce un duplice criterio di valutazione della correttezza degli operatori: in riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, ed in riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, introducendo una soglia di tolleranza secondo la quale non dovrebbero esser tenuti in considerazione eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa, se prevista) non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza nel periodo considerato (per quanto concerne il bilanciamento) e il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso (per quanto concerne il servizio di trasporto).

Tuttavia la proposta in oggetto specifica anche che, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola di tali condizioni, il valore del termine Patt nel semestre successivo (componente dell'equazione che determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente, e relativa a partite economiche del servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 7 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione) sarà determinato considerando un periodo pari a:

- 10 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%;
ovvero
- 15 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Non riteniamo opportuna e necessaria la modifica dei giorni originariamente indicati a garanzia del sistema (3 giorni per l'utente virtuoso, 5 per ritardi inferiori alla soglia del 20% e 7 al superamento di tale soglia).

Riteniamo inoltre un inutile appesantimento degli oneri a carico degli utenti il considerare artificialmente assimilati i due possibili criteri di inadempienza (fatture relative al bilanciamento e fatture relative al trasporto): il rischio infatti è quello di penalizzare in modo ingiustificato degli utenti per il mancato pagamento di fatture, ad esempio relative al servizio



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

di trasporto, dall'ammontare relativamente esiguo, portandoli così oltre la prevista soglia di tolleranza del 10% e penalizzandoli anche sul fronte del bilanciamento, dove paradossalmente potrebbero essere totalmente virtuosi per importi assai più significativi. **Poiché non sono state introdotte differenziazioni in base al numero di giorni di ritardo o alla quota dell'importo non corrisposto, una tale impostazione finirebbe col rendere perversamente conveniente, per un soggetto che avesse già superato una delle due soglie di tolleranza, il ritardare il più possibile e per la totalità dell'importo dovuto il pagamento delle fatture sulle quali è in ritardo.**

Riteniamo che tenendo separate (e quindi ponderando) le valutazioni di inadempimento relative a fatture di bilanciamento e trasporto si ovvierebbe a tale problema, introducendo una penalizzazione degli utenti non virtuosi (o non completamente virtuosi) più consona all'esposizione reale che i loro effettivi comportamenti causano al sistema.

Per di più, a nostro avviso, **le garanzie sul trasporto (1/3 del contratto) sono sufficienti a tutelare Snam**, che per altro dispone adesso di un ulteriore strumento: la rescissione del contratto che può tecnicamente mettere in atto (ed in tal senso si rende però necessaria a breve una revisione dell'attuale durata delle relative garanzie – la scadenza di 6 mesi dopo la fine del contratto è un'enormità...).

Le garanzie del Bilanciamento devono invece essere strettamente funzionali alla copertura del rischio che Snam corre intermediando il gas del sistema. In base alle regole attuali Snam ha infatti 7 giorni di tempo per recedere dal contratto di trasporto se un utente non rispetta il pagamento delle fatture di bilanciamento. Come noto, dal 1° di Ottobre esiste anche **la nuova figura del Fornitore Transitorio, per cui dal punto di vista regolatorio viene ufficialmente introdotta la possibilità di "staccare la spina" agli utenti che non pagano il bilanciamento dall'ottavo giorno.** Tali considerazioni rendono a maggior ragione inappropriata l'estensione dell'esposizione massima attesa fino a 15 giorni.

Riteniamo pertanto che, nell'eventuale superamento della soglia di tolleranza, debba essere presa in considerazione la sola morosità relativa al bilanciamento, giacché il servizio di trasporto gode già di adeguata copertura nonché di fidejussioni ad hoc presentate da parte degli utenti.

Trasparenza e motivazioni alla base della proposta

A nostro avviso non sono adeguatamente chiarite le motivazioni alla base dell'intervento. Anche in tal senso riteniamo inoltre che si debba applicare una maggiore trasparenza relativamente alle attività di recupero crediti ed estromissione degli operatori scorretti da



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

parte di Snam. Tali informazioni sono importanti, sia per valutare la coerenza dell'intervento con l'obiettivo perseguito, sia per comprendere le tempistiche a disposizione rispettivamente di Snam, degli utenti, e degli altri soggetti coinvolti nell'applicazione delle differenti procedure connesse a situazioni di inadempienza.

Aniché aumentare in modo indiscriminato i giorni di copertura (15 giorni ci risultano certamente eccessivi), riterremmo assai più utile ed appropriato seguire la strada già tracciata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ipotizzando un intervento da parte del fornitore di default prima dell'ottavo giorno dalla non corresponsione dei requisiti di garanzia richiesti all'utente (EPSU>MEPSU), con il suo subentro già al terzo giorno e con l'eventuale facoltà di fatturare retroattivamente ai clienti finali della società inadempiente anche per i (3) giorni di transizione.

Nuovi utenti, controlli all'ingresso e integrità del sistema

Il Documento specifica che la cosiddetta verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi utenti, ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi. Pertanto per i nuovi utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento, il valore del termine Patt sarà determinato considerando nel semestre successivo un periodo pari a 15 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

Riteniamo anche in questo caso eccessivo il periodo proposto pari a 15 giorni successivi al giorno della determinazione (opteremmo invece per il mantenimento di 7 giorni).

Inoltre riteniamo opportuno evidenziare un'impostazione generale a nostro avviso poco lungimirante, che in ultima istanza imbriglia il sistema invece e più che tutelarlo e limita fortemente sia la capacità di manovra di utenti, anche molto virtuosi, sia lo sviluppo del mercato medesimo.

Pur senza introdurre alcuna barriera all'ingresso, riteniamo piuttosto semmai possibile e opportuno introdurre criteri più rigidi per l'autorizzazione a entrare sui mercati (come d'altra parte avviene in paesi a noi vicini e caratterizzati da mercati tanto sicuri ed efficienti quanto aperti e liberi). Tale impostazione, in linea anche con le politiche europee, prevede ad esempio un'attenta valutazione di fattori quali il titolare effettivo della società, lo status penale dei membri del Consiglio di Amministrazione, Curricula Vitae e competenze degli operatori. In tal senso segnaliamo anche come, in assenza di effettivi filtri e controlli, l'innalzamento delle



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

garanzie non sia necessariamente funzionale all'esclusione di società non corrette le quali, paradossalmente, così come possono aver falsificato in passato documenti per importi già significativi, potrebbero in futuro presentare fidejussioni false per qualsivoglia ammontare, penalizzando invece fortemente gli operatori onesti che da anni svolgono tale attività in assoluta regolarità e che peraltro rischiano di essere ancora una volta penalizzati dal rischio di nuovi ricorsi amministrativi che simili società poco raccomandabili potrebbero strumentalmente effettuare contro l'eventuale aumento delle garanzie e che potrebbero determinare, oltre a nuove paralisi del sistema, anche il peggioramento della situazione creditoria di Snam. Confidiamo quindi anche nella competenza del responsabile del bilanciamento perché proponga all'Autorità una soluzione più adatta a scongiurare simili criticità e si assicuri l'effettiva integrità del sistema delle garanzie e la conseguente tutela dei buoni pagatori.

In quest'ottica riteniamo ovviamente che **l'Autorità per l'energia elettrica e il gas abbia tutti i requisiti di competenza, efficienza e imparzialità per gestire in maniera efficace un tale processo di selezione. Anche la creazione di un "albo degli shipper" potrebbe fortemente contribuire alla definizione di prerequisiti di accesso al sistema**, che ne siano contestualmente garanzia di integrità e sicurezza, ma anche di equità e liquidità interna. Ribadiamo infatti che tali impostazioni sono già state adottate da molti nostri partner europei senza incidere minimamente sull'apertura e l'accessibilità ai mercati da parte di soggetti che fossero in linea con i requisiti propedeutici alla corretta operatività sui mercati (ad esempio, moralità dei loro amministratori, patrimonio netto di una certa entità, comprovata competenza tecnica, etc.). Quello da noi proposto è infatti un percorso previsto in tutti i mercati evoluti sui quali, per poter operare sulle piattaforme di scambio gas, occorre essere pre-abilitati da parte delle rispettive autorità.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Ghislandi", is positioned above the printed name and title.

Paolo Ghislandi
(Segretario)